Giovedi' 02/03/2023

Antiriciclaggio: dalla UIF le autorità, regole e controlli

A cura di: Studio Valter Franco

Lâ€™UnitÃ di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il quaderno n. 20Â n materia di antiriciclaggio di 308 pagine dal Titolo â€œLa normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autoritÃ , regole e controlliâ€•. Ãˆ nostro personale parere che, per i professionisti, sia quantomeno consigliabile la lettura del Capitolo 3 e del paragrafo 5 dellâ€™appendice.
Di seguito la sintetica â€œstrutturaâ€• del quaderno, soffermandoci, appunto sul capitolo 3 e sul paragrafo 5 dellâ€™appendice, che coinvolgono la figura del professionista.Â
Il capitolo 1 tratta del contrasto del riciclaggio nel contesto internazionale, dellâ€™evoluzione della disciplina internazionale, del finanziamento del terrorismo.Â
Il capitolo 2 tratta delle AutoritÃ preposte (Ministero dellâ€™Economia, Comitato di Sicurezza Finanziaria, UIF, Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, degli Organi Investigativi).Â
Il Capitolo 3 tratta dellâ€™analisi e della valutazione del rischio, dellâ€™adeguata verifica, del Titolare Effettivo e dellâ€™astensione.Â Per ciÃ² che riguarda lâ€™adeguata verifica basata sul ricorso sistematico allâ€™approccio basato sul rischio, si evidenzia la discrezionalitÃ del soggetto obbligato, in quanto i controlli e le risorse vanno calibrati sulle diverse situazioni, in funzione del rischio che ciascuna di esse presenta. Il paragrafo 3.3. illustra e riepiloga il contenuto e le modalitÃ degli obblighi di adeguata verifica, rammentando la figura dellâ€™esecutore e lâ€™obbligo di individuare il titolare effettivo.Â
Nel paragrafo 7 del capitolo 3 (pagina 130 del Quaderno â€“ Autore R. Tiberi) si rammenta che nel caso in cui non si possa espletare lâ€™adeguata verifica (quindi identificare o verificare le generalitÃ del cliente, dellâ€™esecutore e del titolare effettivo, acquisire le opportune informazioni sullo scopo o natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale) la norma, cioÃ¨ il D.lgs. 231/2007, impone lâ€™obbligo di astenersi dallâ€™instaurazione del rapporto o della prestazione professionale e di procedere ad inoltrare una segnalazione di operazioni sospette.
Il paragrafo 8 del capitolo 3 tratta degli obblighi di conservazione (Autore P. Bianchi) che debbono consentire di ricostruire in modo univoco la data di instaurazione del rapporto o del conferimento dellâ€™incarico, i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dellâ€™esecutore, le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione, la data, lâ€™importo e la causale dellâ€™operazione, i mezzi di pagamento utilizzati; viene sottolineato che i sistemi adottati debbono prevenire qualsiasi perdita dei dati.
Il Capitolo 4 tratta la Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS), mentre il capitolo 5 tratta dei presidi organizzativi, il 6 tratta degli altri obblighi, il 7 della prevenzione e del contrasto del finanziamento del terrorismo, il capitolo 8 delle disposizioni sanzionatorie, mentre nellâ€™appendice vengono illustrati gli obblighi ricadenti sui vari soggetti, inclusi i professionisti.Â
Proprio nellâ€™appendice, al paragrafo 5, lâ€™Autore (S.Pace) illustra gli obblighi di adeguata verifica sia nel caso di un rapporto continuativo o del conferimento dellâ€™incarico per una prestazione professionale che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ai 15.000 euro e rammentando che Â
Nellâ€™adempimento dellâ€™obbligo di adeguata verifica il professionista deve inoltre acquisire e valutare le informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale ed eseguire un controllo costante del rapporto con il cliente, attraverso lâ€™analisi delle operazioni effettuate e delle attivitÃ svolte o individuate durante il rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, allâ€™origine dei

fondi.
Rammenta lâ€™Autore che Ã¨ stato abolito lâ€™obbligo della tenuta di registri ed introdotto, comâ€™Ã¨ noto, lâ€™istituzione di un fascicolo antiriciclaggio, nel quale conservare i documenti acquisiti in occasione dellâ€™adeguata verifica; rammenta inoltre lâ€™obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.
Il paragrafo 3 dellâ€™appendice tratta inoltre degli obblighi per i revisori legali e le societÃ di revisione legale.

Dott.ssa Valentina Serra